



ISTITUTO SUPERIORE "LORENZO LOTTO"

Via dell'Albarotto, 23 – 24069 Trescore Balneario (BG) Codice Fiscale: 95021050166
Telefono: 035.944.782 - 035.944.680 Sito web: islotto.edu.it
e-mail: bgis01400v@istruzione.it posta certificata: bgis01400v@pec.istruzione.it



REGOLAMENTO DIVIETO DI FUMO

Adottato dal Consiglio di Istituto in data 26 GENNAIO 2026 con delibera n. 92
Pubblicazione all'Albo e sul sito scolastico il 2 Marzo 2026

Regolamento per l'Applicazione della Normativa sul Divieto del Fumo

Approvato dal Consiglio di Istituto del 07/02/2014 – verbale n.9 – delibera n.38 .
Riaggiornato dal Consiglio di Istituto del 26 Gennaio 2026 – verbale n. 12 – delibera n.92

Premessa

L'IS "Lorenzo Lotto" di Trescore Balneario con il presente Regolamento, che diventa parte integrante del Regolamento d'Istituto, recepisce la normativa vigente per quanto riguarda il divieto di fumo nelle scuole, e l'idea di fondo che la ispira.

Articolo 1.

È vietato fumare in tutte le sedi dell'Istituto, sia negli spazi interni che in quelli esterni. Tale divieto è da considerarsi esteso, senza distinzione d'età, anche alle sigarette elettroniche di qualsiasi tipo, e riguarda studenti, familiari, il personale scolastico e gli esterni eventualmente presenti – a qualsiasi titolo – nell'Istituto.

Docenti e non docenti sono tenuti non solo a rispettare il divieto, ma anche a vigilare affinché venga rispettato.

Articolo 2.

Il dirigente scolastico, Responsabile della gestione dell'istituto, individua i soggetti Responsabili dell'accertamento di eventuale infrazioni e della verbalizzazione della sanzione amministrativa (con funzioni di agenti accertatori). Considerata la dimensione dell'Istituto e la sua struttura articolata dovranno essere individuati almeno dieci (10) incaricati. Il numero degli agenti accertatori dovrà essere adeguato ad una suddivisione fisica degli spazi.

Gli agenti accertatori vengono individuati con apposita nomina da parte del Dirigente Scolastico.

L'agente accertatore, qualora l'eventuale infrazione al divieto venga da lui contestata a persona che possa fondatamente sostenere di non conoscere l'identità dell'accertatore stesso e il suo incarico di agente accertatore, è tenuto, su richiesta, a esibire il tesserino di riconoscimento, rilasciato dall'IS "Lotto".

In presenza di eventuali difficoltà nell'applicazione delle norme antifumo il dirigente scolastico può chiedere la collaborazione del Nucleo Antisofisticazioni Sanità dei Carabinieri e delle altre Autorità preposte all'osservanza del divieto (Polizia amministrativa Locale, Ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria, Guardie giurate adibite allo specifico servizio).

Il dirigente scolastico si assicura che il personale dell'Istituto e in specifico gli agenti accertatori, ognuno per le funzioni di competenza, si adoperino nel far rispettare il divieto di fumare. Cura inoltre l'affissione, negli spazi interni ed esterni della scuola, degli appositi cartelli contenenti l'indicazione del divieto stesso.

Articolo 3.

L'Istituto si impegna ad assicurare uno spazio adeguato, nella propria programmazione, alle attività finalizzate all'informazione e all'educazione alla salute.

Tali attività, rivolte agli studenti, al personale e più in generale alla cittadinanza, rappresentano la parte positiva e costruttiva di una lotta al tabagismo che non può essere affidata unicamente alla proibizione, che pure va fatta rispettare.

Articolo 4.

Gli agenti accertatori, di fronte a un'eventuale violazione, dopo aver contestato la violazione stessa procedono alla compilazione in duplice copia del verbale di accertamento (cfr. allegato 1). Una copia del verbale, unitamente al bollettino di c/c postale da utilizzare per il versamento della sanzione, va consegnato al trasgressore, che ha tempo 60 gg. per eseguire il pagamento. Se il trasgressore è minorenne, la copia del verbale e il bollettino vanno consegnati ai genitori. La seconda copia del verbale va inoltrata all'Ufficio di Segreteria Amministrativa.

In caso di impossibilità di contestazione immediata, copia del verbale e bollettino di c/c postale saranno notificati per posta (entro 90 giorni dall'accertamento) a cura della scuola al trasgressore, o alla famiglia del trasgressore se minorenni.

Ricevuta dell'avvenuto pagamento della sanzione va esibita all'Amministrazione Scolastica. Nel caso in cui quest'ultima, entro 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notifica, non abbia ricevuto riscontro dell'avvenuto pagamento, il dirigente scolastico provvederà a trasmettere la pratica alla Prefettura di Bergamo, che provvederà in merito.

La compilazione del verbale va preceduta dalla numerazione progressiva e dalla personalizzazione con il timbro della struttura. L'agente accertatore deve riportare nel retro del bollettino numero e data del verbale.

Il pagamento della sanzione può essere effettuato presso qualsiasi Banca o Ufficio Postale con il bollettino modello F23, indicando come codice tributo "697T", come causale di versamento "Infrazione al divieto di fumo" e come codice ufficio "IS Lotto".

Articolo 5.

L'Ufficio di Segreteria Amministrativa, a supporto dei compiti espletati dagli agenti accertatori, svolge i seguenti compiti:

- a) provvede, nel caso di impossibilità di contestazione immediata, alle operazioni connesse alla notifica per posta del verbale al trasgressore (cfr. art. 4 del presente regolamento);
- b) accerta che il trasgressore abbia effettuato il pagamento della sanzione entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla data di notifica per posta. L'accertamento può richiedere il controllo, anche per via telefonica, presso l'Unità Operativa Gestione Affari Economico-Finanziari - Ufficio Entrate, presso cui sono depositate le quietanze di pagamento.

Articolo 6.

In applicazione delle seguenti disposizioni normative:

- Legge 11/11/1975, n. 584
- Legge 24/11/1981, n. 689
- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14/12/1995
- Circolare Ministero Sanità 28/3/2001, n.4
- Legge 28/12/2001, n. 448
- Legge 16/1/2003, n. 3, art. 51
- D.L.266 del 9/11/2004, art. 19
- DPCM 23/12/2003
- Accordo Stato-Regioni del 16 dicembre 2004
- Circolare Ministero della salute 17/12/2004
- Legge 30/12/2004, n. 311
- Ordinanza Ministero della Salute 26/06/2013
- DL 104/2013, art. 4

Il trasgressore al divieto di fumo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,50 a € 275,00. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

Ai sensi dell'art. 16 della legge 689/81, per la violazione del divieto di fumo è ammesso il pagamento in misura ridotta per l'importo di:

- € 55,00, pari al doppio del minimo edittale,
- € 110,00, pari al doppio del minimo edittale previsto per le violazioni commesse in presenza di lattanti o bambini fino a 12 anni.

Gli incaricati al controllo dell'applicazione del presente regolamento, che non fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 220,00 a € 2.200,00.

I Responsabili di struttura cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto, in caso di non ottemperanza, sono passibili di sanzione amministrativa da € 220,00 a € 2.200,00.

Per gli studenti che violino la proibizione di fumare dentro l'Istituto scatta quanto previsto in proposito dal Regolamento di disciplina.

I dipendenti dell'Istituto che non osservino il divieto di fumare e/o non ottemperino a quanto previsto dal presente regolamento possono essere sottoposti a procedimento disciplinare.

Articolo 7.

Il Responsabile della struttura provvede a far approntare e a far affiggere nell'Istituto, sia all'interno che all'esterno, appositi cartelli con l'indicazione del divieto di fumo (cfr. allegato 2).

Tali cartelli devono contenere i seguenti elementi:

1. enunciazione del divieto di fumare;
2. riferimenti normativi;
3. sanzioni amministrative previste;
4. indicazione del Responsabile della Struttura, cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto;
5. indicazione nominativa dei soggetti incaricati di accertare e verbalizzare le infrazioni al divieto di fumo.

Articolo 8.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rinvia alle disposizioni di legge vigenti.

ALLEGATI:

- Verbale di accertamento di infrazione antifumo
- Fac-simile cartello con divieto di fumo